

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**NAPOLI**

**MOTIVI AGGIUNTI**

per la sig.ra VIGORITO ADELE, nata a Polla (SA) il 18.12.1996, residente in Corleto Monforte (SA) alla via Sandro Pertini, n. 5, Codice Fiscale VGRDLA96T58G793F, titolare dell'omonima azienda agricola, corrente in Corleto Monforte (SA) alla via Sandro Pertini, n. 5, partita IVA 05553990655, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente – in forza di procura speciale rilasciata su separato foglio da ritenersi in calce al presente atto – dagli Avv.ti Michele Gallo (codice fiscale GLLMHL68M04H703V) e Giuseppe Scorza (codice fiscale SCRGPP72R23G793R), entrambi del Foro di Salerno, unitamente ai quali elegge domicilio digitale all'indirizzo PEC [avvmichelegallo@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvmichelegallo@pec.ordineforense.salerno.it)

**NELL'AMBITO**

**DEL RICORSO R.G. N. 4528/2020 PROPOSTO CONTRO**

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81, codice fiscale 80011990639, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Calabrese ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC [giuseppecalabrese@pec.regione.campania.it](mailto:giuseppecalabrese@pec.regione.campania.it)

**NEI CONFRONTI DI**

DE DONATO FEDERICA, nata a Benevento il 10 marzo 1992, titolare dell'omonima azienda agricola, corrente in San Marco dei Cavoti (BN) alla contrada Fonte Zuppino, 20, codice fiscale DDNFRC92C50A783H;

IAMPIETRO CRISTIAN, nato a Benevento (BN) il 20 marzo 1991, titolare dell'omonima azienda agricola corrente in Baselice (BN) alla contrada Serra Mangialatte snc, codice fiscale MPTCST91C20A783M;

SENESE MICHELE, nato a Oliveto Citra (SA) il 19 dicembre 1996, titolare dell'”Azienda Agricola Vivaistica Moscato di Michele Senese”, corrente in Oliveto Citra (SA), alla località Sorbo 10, codice fiscale SNSMHL96T19G039P

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

a. del verbale della seduta del giorno 03.03.2021, trasmesso a mezzo nota prot. n. 122632 del 04.03.2021 con cui la Commissione per il Riesame delle domande di sostegno a valere sul PSR 2014/2020 costituita con DRD n. 16 del 17.1.2020 nell'ambito della U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno, ha così provveduto: *“La Commissione non accoglie le controdeduzioni di cui alle note Prot. 2019/0763313 del 13/12/2019 e 2020/0110244 del 20/02/2020, per le motivazioni espresse e le violazioni indicate nel presente verbale, e per l'effetto, dichiara la domanda: ammissibile con il punteggio totale 62 di cui 23 punteggio progetto”*.

b. della nota prot. n. 122632 del 04/03/2021, a firma del Dirigente U.O.D. Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Servizio Territoriale Provinciale Salerno – di comunicazione del provvedimento sub a);

c. ove e per quanto occorra, della nota n. 2020.0566691 del 27 novembre 2020, richiamata nel provvedimento sub b);

d. ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 262 del 18 novembre 2020, rettificato con D.R.D. n. 265 del 19 novembre 2020, richiamato nel provvedimento sub c);

e. di ogni eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto

#### NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili

#### FATTO

Noti i fatti per cui è ricorso, con riferimento ai presenti motivi aggiunti, si rappresenta quanto segue.

1. Con il ricorso introduttivo è stata impugnata, tra l'altro, la graduatoria definitiva approvata con D.R.D. n. 15 n. 7 del 3 agosto 2020, non notificata, pubblicata sul BURC n. 161 del 10 agosto 2020, nell'ambito della quale la Regione Campania:

- ha attribuito alla domanda di sostegno della ricorrente un punteggio di 62 punti, in luogo degli 85 ottenuti all'esito dell'autovalutazione;

- ha ricompreso detta domanda di sostegno, nell'Allegato C ovvero tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

2. La Regione Campania in pendenza del gravame, muovendo dall'“*esigenza di garantire pienamente la partecipazione dell'interessato al procedimento predecisorio, ai sensi della legge 241/90 ed in particolare dell'art. 10 bis*”, con D.R.D. n. 262 del 18.11.2020, successivamente rettificato dal D.R.D. n. 265 del 19.11.2020, ha disposto il riesame delle osservazioni depositate.

3. Sulla scorta di tale presupposto, avendo la ricorrente censurato con il ricorso introduttivo, tra l'altro, proprio la violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, con nota prot. n. 566691 del 27.11.2020, la P.A. ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame delle osservazioni depositate dalla ricorrente in data 12.12.2019 e 19.2.2020, entrambe non valutate.

4. Con il provvedimento impugnato, senza tener conto – ancora una volta – delle controdeduzioni stragiudiziali e, soprattutto, dei motivi del ricorso introduttivo del presente Giudizio - la designata Commissione:

- ha ritenuto di non accogliere “*le controdeduzioni di cui alle note Prot. 2019/0763313 del 13/12/2019 e 2020/0110244 del 20/02/2020*”;

- ha confermato che la domanda della ricorrente è “*ammissibile con il punteggio totale 62 di cui 23 punteggio progetto*”.

La P.A., pertanto, si è limitata a confermare acriticamente la precedente decisione.

5. Detto provvedimento, al pari di quello impugnato con il ricorso introduttivo, è manifestamente illegittimo e va annullato – previa sospensione della relativa efficacia – per i seguenti

#### MOTIVI

I. VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL PUNTO 2) DEL DRD N. 498 28/11/2019, AL PUNTO 5) DEL DRD N. 35 DEL 03/02/2020; AL PUNTO 19.I. DEL DRD N. 6 DEL 09/06/2017 NONCHE' AL “MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE

DOMANDE DI SOSTEGNO”) – VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE REGIONE CAMPANIA PROT.0257683 DEL 6/4/2017 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –

I.1. Il provvedimento gravato, alla stessa stregua di quelli impugnati con il ricorso introduttivo, è illegittimo per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

È noto, infatti, che, in applicazione delle suddette disposizioni procedurali, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell'ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi rispetto ai quali deve conseguire una effettiva valutazione delle osservazioni ed a una idonea motivazione sul mancato accoglimento delle stesse: *“dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”*.

E ciò, all'evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in uno sterile adempimento procedurale.

I.2. La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel *“Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno”*.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

I.3. Nella specie, le richiamate disposizioni e le relative finalità sono state chiaramente violate.

Difatti, la P.A. a mezzo della comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell'1.12.2020, ha espressamente dichiarato di essere a conoscenza della proposizione del ricorso e dei relativi motivi di censura, posto che l'oggetto recita: *“Pratica n. 916/2020 – Giudizio innanzi al TAR Campania – NAPOLI”*.

Rileva, altresì, la circostanza per cui il Riesame è stato disposto solo a seguito del ricorso in sede giurisdizionale e dopo che la stessa Commissione di riesame con il già gravato verbale del 12.6.2020 aveva esaminato, rigettandole, le controdeduzioni presentate dalla ricorrente in data 13.12.2019 e 20.2.2020.

L'unica ragione del riesame disposto in pendenza del ricorso, pertanto, non poteva essere che quello di considerare le censure sollevate in sede giurisdizionale.

Contrariamente a qualsivoglia criterio di logicità ed in spregio del principio di buon andamento, la Regione Campania ha deliberatamente deciso di non tenere conto, né delle pregresse controdeduzioni, né tantomeno delle censure cui è stato affidato il ricorso introduttivo; donde la rinnovata frustrazione delle finalità dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990.

Detto assunto trova riscontro nel provvedimento impugnato laddove conferma che *“lo scrivente ufficio ha già proceduto ad affidare nuovamente alla commissione, il riesame delle sole controdeduzioni, presentate dalla ditta in data 12/12/2019, con nota acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 0763313 e in data 19/02/2020 con nota acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 0110244, a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria provinciale”*.

Non vi è alcun riferimento o motivazione alle critiche articolate a mezzo del ricorso introduttivo, il cui esame, viene deliberatamente eluso, avendo dichiarato l'Amministrazione di volere scrutinare le sole pregresse osservazioni pervenute in via stragiudiziale.

1.4. Sennonché, è stato già evidenziato, le osservazioni proposte in via stragiudiziale erano già state esaminate nell'impugnato verbale della stessa Commissione del 12.06.2020, sicché il riesame, in violazione di tutte le regole e i principi che presiedono allo svolgimento del procedimento amministrativo, lungi dall'assicurare la partecipazione del privato, è stato strumentalmente utilizzato per adottare - a sorpresa - una diversa motivazione del provvedimento *sub iudice*; obliterando volutamente le censure svolte nel presente procedimento a mezzo del ricorso introduttivo.

Ciò, a titolo meramente esemplificativo, è accaduto con riferimento al taglio di 8 punti e della spesa relativa all'acquisto dell'atomizzatore.

La Commissione, infatti, dopo aver riconosciuto che il primo istruttore della pratica redattore della “Check List” aveva ritenuto ammissibile la spesa di che trattasi (perché utilizzabile anche dalle aziende aderenti al regime biologico per la

distribuzione di concime fogliare sull'olivo), omettendo, tuttavia, di attribuire il relativo punteggio, lungi dal correggere quell'errore materiale, ha individuato una nuova ed ulteriore ragione ostativa nella necessità di utilizzare per quella pratica agronomica "attrezzature aggiuntive tipo "lancia".

Nessun riscontro, ancora, la Commissione ha dato alla censura relativa al taglio dei 2 punti spettanti alla ricorrente per l'adesione al PAI; né alla critica mossa per la decurtazione della spesa di € 8.789,58, richiesta per l'acquisto di attrezzature e arredi da destinare al punto vendita aziendale.

Nessuna risposta, ancora, è stata fornita circa il taglio dei 5 punti relativi alle caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, conseguente all'illegittimo taglio della spesa per la mancata correzione di un "errore palese".

L'Amministrazione, pertanto, a mezzo del riesame disposto a seguito dell'introduzione del ricorso, ha surrettiziamente utilizzato lo strumento partecipativo previsto a garanzia del privato, per sostituire in corso di giudizio la motivazione espressa nel verbale del 12.6.2020, con altra completamente diversa. Da tale constatazione consegue, con il provvedimento qui gravato, la contestuale reiterazione, tanto del difetto di motivazione, quanto della violazione del giusto procedimento.

La violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e delle relative finalità è tanto più grave ove si consideri che, con D.R.D. n. 262/2020, successivamente rettificato con D.R.D. n. 265/2020, la P.A. ha disposto il riesame delle controdeduzioni proprio al fine di consentire l'effettiva partecipazione del privato ovvero una complessiva e corretta valutazione delle domande di sostegno.

1.5. Rispetto a fattispecie del tutto analoghe (P.S.R. Campania – misura 4.1.1.), codesto Ecc.mo T.A.R. ha accolto il gravame in punto di difetto di motivazione ritenendo che *"la funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato"* (T.A.R.

*Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832); “Nell'ambito di un procedimento amministrativo la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi adottati dall'amministrazione, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, può anche non essere analitica ma quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo” (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 21/04/2020, n. 464); “L'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494); Ritenuto non ultroneo rammentare che “La finalità della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è quella di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase pre decisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 15/10/2019, n. 4910)” (si cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III – sent. n. 3146 del 15.07.2020; n. 3043 del 13.07.2020).*

Consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato già sotto tale primo profilo.

**II – VIOLAZIONE DEL DRD n. 239 del 13/10/2017 E SS.MM.II RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 e 6.1.1 DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI**

**VIOLAZIONE DI LEGGE:** DRD n. 209 del 28/09/2017; D.M. 22/01/2014; REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014; REG. (UE) N. 1185/2015; REG. (UE) N. 1189/2015; **VIOLAZIONE DELLE CIRCOLARI:** PROT. N. 305173 DEL 27/04/2017; N. 0289436 DEL 9.5.2019.

**ECESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA')**

2.1. Il provvedimento impugnato è illegittimo anche nel merito.

Con riferimento a ciascun rilievo opposto, si rappresenta quanto segue.

\*\*\* \*\*

A – SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEGLI 8 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 11.7 “INTRODUZIONE DI MACCHINE INNOVATIVE CHE CONSENTANO UN SIGNIFICATIVO IMPATTO POSITIVO SULL’AMBIENTE E SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI” –

a.1. L’Amministrazione ha confermato il taglio del punteggio e della spesa relativa all’acquisto dell’atomizzatore munito di kit elettrostatico (cfr. doc. n. 8.4 - elenco attrezzature mod. pl). E ciò perché:

- “...l’azienda della ricorrente ha aderito con l’intera superficie aziendale al regime di conversione biologica, in cui non è ammesso l’uso di diserbanti”.
- “...Nella relazione tecnica e nella maschera del conto colturale del BPOL non sono presenti spese per l’acquisto di fitofarmaci sia nella fase di pre che di post investimento”;
- “...nella relazione tecnica non vi è menzione di utilizzo di fertilizzanti fogliari sulle coltivazioni erbacee presenti in azienda. In istruttoria è stata ammessa la spesa per l’acquisto di tale atomizzatore in quanto potrebbe essere utilizzato per eventuali somministrazioni di concimi fogliari consentiti dal metodo biologico sulla coltivazione di olivo presente in azienda. In questo caso c’è bisogno di attrezzature aggiuntive tipo “lancia”. Tale opzione non può beneficiare del punteggio per il criterio di selezione 7, in quanto tale attrezzatura non permette di effettuare una riduzione e/o un miglioramento nella distribuzione di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari”.
- “...l’affermazione del ricorrente che gli ugelli sono compatibili anche per gli ordinamenti colturali praticati in azienda nulla rileva rispetto a quanto sopra riportato”.

a.2. Il provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti, in disparte i già denunciati vizi procedurali, ricalca pressochè integralmente la motivazione dei precedenti provvedimenti, sicchè è inficiato dagli stessi vizi già denunciati con il ricorso introduttivo, primo fra tutti la motivazione meramente apparente e l’eccesso di potere sotto plurimi profili.

a.3. È doveroso riaffermare, in proposito, che il provvedimento qui censurato, si basa su un primo erroneo presupposto di fatto, secondo cui l’attrezzatura di che



trattasi, è finalizzata esclusivamente alla distribuzione del diserbante, il cui utilizzo è precluso alle aziende aderenti al regime di coltivazione biologica.

L'assunto è palesemente erroneo.

La ricorrente non ha mai dichiarato di dovere utilizzare l'atomizzatore per l'applicazione di diserbanti. L'espressione "diserbante", invero, compare, nel preventivo redatto dalla ditta fornitrice, ma non trova riscontro nella scheda tecnica della casa costruttrice (cfr. doc. n. 16, pag. 2).

Nella scheda di autovalutazione redatta a cura della ricorrente, infatti, l'attrezzatura agricola in oggetto è denominata "Atomizzatore con riduzione quantità fitosanitarie" (cfr. doc. n. 8.11):

7. Introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici (max 14 punti)			
Interventi che rendono possibile: la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicati e la riduzione delle emissioni connesse a questi prodotti anche in attuazione del Decreto 22 gennaio 2014; la diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo; la migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento.	6	6	trinciasementi
	8	8	Atomizzatore con riduzione quantità fitosanitarie

Deve essere chiarito, ancora, che la macchina di che trattasi, pur potendo essere utilizzata per l'irrorazione di diserbante, è destinata alla generale difesa delle colture arboree e vegetali, mediante l'utilizzo di tutti i fertilizzanti e prodotti fitosanitari irrorabili (ovverosia allo stato liquido), ivi compresi quelli autorizzati in regime di coltivazione biologica.

Conferma detto assunto il Prezzario regionale delle attrezzature agricole approvato dalla Regione Campania con DRD n. 209 del 28/09/2017 e richiamato dal punto 10 del bando di attuazione (cfr. pagg. 17 e 18), il quale classifica l'attrezzatura per cui è ricorso tra le "Macchine per la difesa delle colture" (cfr. punto 3.5. a pag. 15).



EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.r.l.

### 3.5. Macchine per la difesa delle colture

Tipologia	Descrizione	
Atomizzatori trainati/portati	<p>La miscela viene polverizzata con un sistema di ugelli o dall'aria per effetto Venturi. L'aria è mossa dal ventilatore assiale o centrifugo. Per colture arboree</p> <p><b>Atomizzatori a bassa tecnologia</b> = atomizzatori con ventilatore assiale ad alto volume</p> <p><b>Atomizzatori alta tecnologia</b> = atomizzatori con ventilatore radiale o tangenziale o con diffusori a torretta o a basso volume o con carica elettrostatica</p>	

La circostanza per cui l'atomizzatore possa essere utilizzato anche dalle aziende operanti in regime biologico, trova conferma anche nella scheda tecnica della casa costruttrice (cfr. doc. n. 16, pag. 2), in cui si dichiara che: "GASPARDO presenta la sua rinnovata gamma atomizzatori: trainati e portati...Importanti per la difesa della coltura da parassiti e malattie, sia nel biologico che nelle pratiche tradizionali..."

a.4. Ancora, deve essere ribadito che il bando di attuazione non pone alcuna limitazione di spesa per l'acquisto di "Macchine per la difesa delle colture" da parte delle aziende agricole aderenti al regime del biologico; il quale, peraltro, prima che diventi efficace, richiede un periodo di conversione triennale durante il quale l'azienda opera in regime convenzionale.

Il riferimento è al punto 11.7 della *lex specialis*, il quale incentiva, in favore di tutte le aziende agricole, non escluse quelle aderenti al regime di coltivazione biologica,

gli “Interventi che rendono possibile: la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e la riduzione delle emissioni connesse a questi prodotti anche in attuazione del Decreto 22 gennaio 2014”, attribuendo, tra l’altro, 8 punti nel caso di “Introduzione di nuove macchine...e/o attrezzature per ridurre la quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari e/o per migliorarne l’uso o la distribuzione”.

**7) Introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull’ambiente e sui cambiamenti climatici (max 14 punti)**

Descrizione	Modalità di attribuzione	Punteggio
Interventi che rendono possibile: la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e la riduzione delle emissioni connesse a questi prodotti anche in attuazione del Decreto 22 gennaio 2014; la diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo; la migliore gestione dell’azoto presente negli effluenti di allevamento.	L’assegnazione del punteggio è basata sulle caratteristiche del progetto presentato e degli investimenti previsti in particolare	
	Introduzione di nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno <small>Elaborazione in corso</small>	6
	Introduzione di nuove macchine ed attrezzature per tecniche di minima lavorazione e semina su sodo e/o attrezzature per ridurre la quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari e/o per migliorarne l’uso o la distribuzione.	8

Neppure il ridetto “Prezzario regionale delle attrezzature agricole” della Regione Campania recepito dal DRD n. 209 del 28/09/2017, prevede in relazione a tale tipologia di attrezzatura, preclusioni di sorta per le aziende in regime di coltivazione biologica.

a.5. La limitazione di spesa applicata dall’Amministrazione per l’acquisto delle macchine agricole a difesa delle colture, in ragione dell’adesione della richiedente al regime del biologico, oltre a non trovare alcun riscontro nel bando di attuazione, viola anche il D.M. 22/01/2014, ad oggetto “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”, espressamente richiamato dal criterio 11.7 della lex specialis.

Detta disciplina, invero, si applica a tutte le tipologie di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ivi compresi quelli compatibili con il metodo di coltivazione biologica, il cui consumo, detto provvedimento ministeriale, in accordo con la legislazione euro-unitaria, espressamente incentiva.

Il giudizio dell'Amministrazione, inoltre, si basa sull'ulteriore erroneo presupposto di fatto, secondo cui le aziende operanti in regime di coltivazione biologica non potrebbero utilizzare alcun fertilizzante o prodotto fitosanitario.

Argomento destituito di fondamento e fuorviante!

Il metodo di coltivazione biologica, invero, al pari del metodo di coltivazione convenzionale, ammette anch'esso l'utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti – evidentemente di origine non chimica - i quali hanno, comunque, un impatto ambientale che la normativa di settore impone di limitare.

Il riferimento normativo è costituito, in primo luogo, dall'Allegato II del Regolamento CE n. 889/2008, il quale elenca i prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica nei diversi Stati membri, prevedendo che all'interno di questi ultimi, la possibilità di impiego, è subordinata, per ciascun prodotto, alla sua autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata a livello nazionale.

Il suddetto allegato II è articolato nelle seguenti sezioni:

- Sostanze di origine vegetale o animale
- Sostanze di base
- Microrganismi o sostanze prodotte o derivate da microrganismi
- Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1, 2 e 3

A livello nazionale, la normativa di dettaglio del menzionato Regolamento CE 889/2008, ha fonte nel D.M. 6793 del 18/7/2018 recante «*Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici*» il cui Allegato 2 elenca i prodotti impiegati come “corroboranti”, potenziatori delle difese naturali dei vegetali, consentiti nel regime dell'agricoltura biologica.

È smentito, pertanto, l'argomento dell'Amministrazione secondo cui un'azienda operante in regime di coltivazione biologica non possa utilizzare attrezzature per la difesa delle colture della tipologia di quelle per cui è stata chiesta l'ammissione della spesa e per le finalità di contenimento e di riduzione richieste dal bando di attuazione.

a.6. Necessita ribadire, ad ulteriore confutazione delle argomentazioni svolte dell'Amministrazione, che è del tutto irrilevante il mancato inserimento del costo dei fertilizzanti e dei fitofarmaci nel BPOL, la cui quantificazione, peraltro, è difficilmente prevedibile, dipendendo da molteplici variabili, tra cui, principalmente, l'andamento meteorologico.

Rientra, infatti, nella comune esperienza, che qualsivoglia azienda agricola dedita alla coltivazione in regime d'impresa, ha la necessità tecnica di utilizzare fitofarmaci e fertilizzanti per portare a compimento il ciclo aziendale in modo economicamente sostenibile.

a.7. L'ultimo riesame del 3.3.2021 in ordine di tempo, operato dalla Regione resistente, non ha rimosso, ed anzi, ha reso vieppiù evidente il già denunciato vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra parti dello stesso provvedimento, nonché tra provvedimenti diversi della medesima Amministrazione, già denunciato con il ricorso introduttivo.

A mezzo di detto atto defensionale, infatti, è stato rappresentato che dall'esame della "Check List" del 22/01/2020, risulta che il tecnico istruttore a pag. 28 del documento, nel redigere la scheda relativa al "Sottointervento: 0020 MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE FITOFARMACI", ha riconosciuto e ritenuto ammissibile - senza riserva alcuna - la spesa di € 2.616,60 al netto dell'IVA pari a € 575,65, per l'acquisto dell'atomizzatore di cui si controverte, rientrante tra le "Macchine per la distribuzione di fitofarmaci", riconoscendo, per l'effetto, un contributo pari ad € 2.354,94.

PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013							
Autorità di Gestione - REGIONE CAMPANIA							
Reg.Campania-Servizio territoriale prov. Salerno				CUAA: VGRDLA96T58G793F			
Bando: 9942 - PROGETTO INTEGRATO GIOVANI T.J. 4.1.2 E 6.1.1				DOMANDA: 84250124082			
Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno							
Sottointervento: 0020 MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE FITOFARMACI							
Voce di Spesa		Spesa imponibile IVA esclusa (€)	Spesa imponibile di cui in economia (€)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)
Descrizione	Codice Voce di spesa	Importi richiesti					
ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE	00002	2.616,60	0,00	575,65	3.192,25	2.354,94	90,00
	Iva Rendicontabile ammissibile	Importi ammessi					
	NO	2.616,60	0,00	575,65	3.192,25	2.354,94	90,00
Metodologia adottata per la verifica della ragionevolezza dei costi: LISTINO DEI PREZZI DI MERCATO - REG. (UE) N. 1303/2013 ART. 67 COMMA 1 LETTERA A (una delle metodologie previste e codificate)						Autore del controllo	
Motivazione differenza richiesto/ammissibile: -						GERARDO D'AIUTOLO	

Sennonché, inspiegabilmente, lo stesso Istruttore, ha ommesso di attribuire gli 8 punti previsti per tale intervento, siccome a pag. 70 della stessa Check list alla voce contraddistinta dal codice EC21164, relativa alle “attrezzature per ridurre la quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari e/o per migliorarne l'uso o la distribuzione”, risulta attribuito punteggio “0”:

PSR 2014-2020 Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg.(UE) n. 1305/2013				
Autorità di Gestione - REGIONE CAMPANIA				
Reg.Campania-Servizio territoriale prov. Salerno			CUAA: VGRDLA96T58G793F	
Bando: 9942 - PROGETTO INTEGRATO GIOVANI T.I. 4.1.2 E 6.1.1			DOMANDA: 84250124082	
Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno				
Misura:	6 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE			
Sottomisura:	6.1 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER I GIOVANI AGRICOLTORI			
Tipologia di intervento:	1 - 6.1.1 RICONOSCIMENTO DEL PREMIO PER GIOVANI AGRICOLTORI CHE PER LA PRIMA VOLTA SI INSEDIANO COME CAPO AZIENDA AGRICOLA.			
Sezione 5.E - Verifica criteri di selezione				
Codice	Requisito	Punteggio massimo	Punteggio dichiarato	Punteggio attribuito
52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO				
IC17031	CARATTERISTICHE TECNICHE/ECONOMICHE DEL PROGETTO	24	14	9
EC21151	Costo degli investimenti ritenuti ammissibili / Produzione Standard aziendale pre - investimento			
EC21158	Valutazione del Business Plan presentato che deve avere un incremento della redditività aziendale, in termini di Reddito Operativo nell'anno di entrata a regime del progetto			
EC21161	Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)			✓
IC17049	INTRODUZIONE DI MACCHINE INNOVATIVE CHE CONSENTONO UN SIGNIFICATIVO IMPATTO POSITIVO SULL'AMBIENTE E SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI	14	14	6
EC21163	Introduzione di nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno			✓
EC21164	Introduzione di nuove macchine ed attrezzature per tecniche di minima lavorazione e semina su sodo e/o attrezzature per ridurre la quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari e/o per migliorarne l'uso o la distribuzione.			

a.8. Orbene, la Commissione, anziché correggere il chiaro errore materiale compiuto in sede di prima istruttoria, ha confermato la decisione, adducendo una ulteriore e diversa motivazione che, tuttavia, risulta palesemente viziata al pari, se non più gravemente, di quella elaborata a supporto dei precedenti provvedimenti già censurati.

L'Organo di riesame, infatti, ha dovuto convenire che il primo istruttore aveva ritenuto ammissibile la spesa ed, a tal uopo, ha pure dichiarato le ragioni di detto giudizio: “In istruttoria è stata ammessa la spesa per l'acquisto di tale atomizzatore in quanto potrebbe essere utilizzato per eventuali

somministrazioni di concimi fogliari consentiti dal metodo biologico sulla coltivazione di olivo presente in azienda”.

Tuttavia, si è affrettata a precisare l'Amministrazione: “In questo caso c'è bisogno di attrezzature aggiuntive tipo “lancia”. Tale opzione non può beneficiare del punteggio per il criterio di selezione 7, in quanto tale attrezzatura non permette di effettuare una riduzione e/o un miglioramento nella distribuzione di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari”.

Detto assunto è destituito di fondamento in fatto, ed evidenzia vizi di carattere motivazionale oltre che plurimi sintomi di eccesso di potere.

In riferimento al primo profilo, la Commissione non spiega le ragioni per cui è stato ribaltato il Giudizio di ammissibilità dell'Istruttore, che aveva ritenuto tecnicamente possibile effettuare l'irrorazione fogliare senza ricorrere all'utilizzo della lancia irroratrice.

Detto assunto, necessitava di una più puntuale e robusta motivazione, posto che ha sovvertito il giudizio affermativo circa l'utilità tecnica dell'attrezzatura espressa in fase istruttoria, modificando il provvedimento in peius per il privato che, al contrario, sollecitava una riforma a sé favorevole, mediante il riconoscimento del punteggio erroneamente non riconosciuto.

La censura illustrata è assorbente.

a.9. Tuttavia, il provvedimento è palesemente ingiusto, anche perchè fondato su plurimi presupposti di fatto inconsistenti.

a.10. In primo luogo l'Amministrazione erra laddove afferma che la concimazione fogliare può avvenire solo tramite “lancia irroratrice”.

L'utilizzo di detto accessorio, infatti, non costituisce una tecnica di irrorazione alternativa all'atomizzazione, bensì un accessorio dello stesso atomizzatore e, segnatamente, uno dei diversi terminali - che si affianca alla ventola alle aste irroranti e alla centrifuga - tramite i quali può avvenire l'erogazione della miscela polverizzata dall'atomizzatore stesso (cfr. scheda tecnica atomizzatore Gaspardo - doc. n. 16).

La scelta del terminale è in funzione della tipologia di coltura (es. frutteti, vigneti, ortaggi ecc...) e della giacitura del terreno (pianura, collina ecc..). A titolo meramente esemplificativo, in pianura e per grandi superfici si utilizza la ventola; nei vigneti caratterizzati da filari poco spaziosi viene adoperato la centrifuga (con manichette di uscita); negli oliveti e nei frutteti in genere possono essere utilizzati, alternativamente, le aste irroranti verticali, ovvero la centrifuga; per l'irrorazione degli ortaggi vengono utilizzate le aste irroratrici orizzontali.

L'utilizzo della lancia irroratrice - collegata all'atomizzatore tramite un tubo flessibile di lunghezza variabile da 20 a 100 metri, ha carattere marginale e residuale, essendo utilizzata per superfici di ridotta estensione, oppure per raggiungere luoghi impervi in cui non è possibile accedere con trattrice.

È smentito, pertanto, l'argomento della Regione secondo cui la concimazione fogliare possa avvenire solo tramite erogazione manuale a mezzo di lancia irroratrice.

a.11. Le argomentazioni sin qui svolte sono dirimenti.

Tuttavia, il provvedimento regionale si fonda su un ulteriore e distinto presupposto di fatto erroneo.

Ove per mera ipotesi, infatti, si dovesse opinare nel senso voluto dalla Commissione di riesame, e ritenere che l'irrorazione di concime fogliare potrebbe avvenire solo tramite lancia irroratrice, non vi sarebbe alcuna preclusione all'uso dell'attrezzatura agricola in oggetto, siccome l'atomizzatore tipo "Gaspardo - Sauro 400", prescelto dalla ricorrente, consente di distribuire la miscela, non solo con asta irrorante, ma anche con lancia irroratrice. La circostanza è dichiarata dalla casa costruttrice nella relativa scheda tecnica: SAURO è il modello entry-level della gamma atomizzatori GASPARDO... può essere equipaggiato con avvolgitubo da 20 - 50 - 100 m, lancia a leva e aste irroranti, accessori ideali per piccole aziende". (cfr. scheda tecnica atomizzatore - doc. n. 16, pag. 10).

a.12. Il provvedimento avverso, infine, si fonda sull'ulteriore presupposto erroneo secondo cui l'utilizzo della lancia irroratrice non consentirebbe di perseguire gli



obiettivi previsti dal bando, ovverosia la riduzione e/o il miglioramento della distribuzione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari.

Al riguardo, è stato già rappresentato, che l'ottimizzazione ambientale premiata dal bando, dipende dall'atomizzazione della miscela e non dalla tipologia di terminale utilizzo.

Nel caso che occupa, inoltre, come evidenziato dalla stessa Regione, il modello di atomizzatore prescelto dalla ricorrente è dotato di kit elettrostatico il quale agevola ulteriormente il perseguimento degli obiettivi fissati dalla *lex specialis*.

A tal uopo, si segnala che nella già menzionata scheda tecnica (cfr. scheda tecnica atomizzatore - doc. n. 16, pag. 15), il costruttore dichiara che: "In termini di vantaggi il sistema elettrostatico garantisce:

- minor sgocciolamento per effetto dell'attrazione tra cariche elettriche di segno positivo e negativo;
- minor dispersione della miscela nell'ambiente;
- minor consumo di prodotto chimico e minor inquinamento;
- raggiungimento delle parti più nascoste della pianta".

È dimostrato, pertanto, che contrariamente agli argomenti addotti dall'Amministrazione, in ragione dell'accessorio del kit elettrostatico, gli obiettivi previsti dal bando sono conseguiti anche nella denegata evenienza in cui si dovesse ritenere necessario utilizzare la lancia irroratrice.

a.13. Per tutto quanto esposto, la sig.ra Adele Vigorito ha diritto di vedersi riconosciuta, oltre alla spesa, anche gli 8 punti previsti dal bando di attuazione per l'acquisto di attrezzature volta a ridurre la quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari e/o per migliorarne l'uso o la distribuzione.

\*\*\* \*\*

**B – SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEGLI 8 PUNTI E DELLA SPESA DI € 13.286,40 IN RAGIONE DEL CRITERIO II.8 “INVESTIMENTI STRATEGICI”**

b.1 L'Amministrazione ha riconfermato il taglio della spesa e del punteggio di cui in epigrafe, richiesto in riferimento alla "caldaia a combustibile solido 34 KW -marca Pasqualicchio cod. CS34" (cfr. doc. n. 8.4 - elenco attrezzature mod. pl).

Ciò, in quanto la ricorrente “Non specifica nulla relativamente alle motivazioni per cui richiede l’ammissione di tale spesa. Si precisa a questo punto che la caldaia non è stata dimensionata rispetto alle effettive esigenze in violazione di quanto stabilito dal bando al paragrafo 8. Spese Ammissibili, che cita “impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche aziendali...”.

Ancora, allo stesso paragrafo “Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono: -risultare sufficienti a soddisfare le sole esigenze energetiche aziendali...”.

ed anche, al par. 9. Piano di Sviluppo aziendale si legge” ...Gli interventi materiali ed immateriali previsti dal Piano di Sviluppo degli interventi devono essere finalizzati al conseguimento di almeno uno degli obiettivi di seguito elencati

...il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili (limitatamente alle sole esigenze produttive aziendali) ...

b.2. Il provvedimento censurato in questa sede, diversamente dal verbale della Commissione di riesame redatto il 12 giugno 2020 impugnato con il ricorso introduttivo, non individua più quali ragioni ostative all’ammissione della spesa e del relativo punteggio di cui si controverte, l’utilizzo “*come combustibile solido gli scarti della potatura*”; né contesta che l’impianto di che trattasi “...è privo di dichiarazione di conformità agli standard fissati dal Reg. (UE) 1185/2015 (allegato II – almeno una condizione fra quelle previste ai punti 1) o 2) o dal Reg. 1189/2015 (allegato II – almeno una condizione fra quelle previste dal punto 1)”.

In compenso, però, l’Amministrazione oppone una nuova e diversa ragione escludente, costituita dall’asserita inosservanza delle prescrizioni del bando di attuazione relative al dimensionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La residua causa ostativa, pertanto, viene individuata nella omessa specificazioni delle ragioni per cui è richiesta l’ammissione della spesa, la quale, in ogni caso “non è stata dimensionata rispetto alle effettive esigenze...”.

b.3. Orbene, la motivazione fornita dall’Amministrazione - al pari di quella posta a sostegno dei precedenti provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo - è

tautologica ed assertiva, al punto tale da risolversi in una motivazione meramente apparente.

Difatti, non viene rappresentata alcuna circostanza fattuale, da cui poter desumere, neanche in modo immaginifico, le ragioni per cui la caldaia in contestazione non sarebbe tarata sulle effettive esigenze aziendali.

Tale rilievo è assorbente.

b.4. Nondimeno, la erroneità del provvedimento si coglie anche sotto altri distinti ed autonomi profili.

In tal senso, appare inconferente il richiamo dell'Amministrazione ai paragrafi 8 e 9 del bando di attuazione, nella parte in cui prescrivono la dimostrazione che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche aziendali.

In proposito, deve ribadirsi che il riconoscimento della spesa e del relativo punteggio ha ad oggetto una caldaia alimentata a biomasse, per la esclusiva produzione di acqua calda sanitaria a servizio dell'azienda agricola.

Detto impianto non è destinato alla produzione di energia elettrica, la quale, invece, sarà generata da un impianto fotovoltaico realizzato a spese esclusive della sig.ra Vigorito Adele, la quale, peraltro - benchè la circostanza sia nuovamente sfuggita alla Commissione di riesame - ha rinunciato all'ammissione a finanziamento della spesa inizialmente richiesta.

Dette circostanze emergono in modo cristallino dalla relazione tecnica di accompagnamento alla domanda di finanziamento (doc. n. 8.7 "Elaborati tecnici progetto", pag. 2), ove la ricorrente ha dichiarato che

L'energia termica verrà prodotta mediante l'installazione di una caldaia a combustibile solido (biomassa), mentre il fabbisogno energetico relativo alle strutture ante ed attrezzature post inerenti la lavorazione in oggetto verrà prodotta da fonti rinnovabili con impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 1,6 Kw con installazione sulla copertura del locale come raffigurato con grafici allegati alla presente; al riguardo viene allegato alla presente tabella riassuntiva dei consumi energetici ante e post investimento.

b.5. Orbene, il finanziamento e l'attribuzione del punteggio relativo alla ridetta caldaia è stato richiesto in base al criterio previsto al punto 8) dell'art. II del bando "Investimenti strategici", finalizzato a favorire l'"Innovazione orientata alla sostenibilità

ambientale con particolare riferimento all'impiego di tecniche di bioedilizia, alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed all'attenuazione dei cambiamenti climatici e il migliore uso della risorsa idrica nonché adesione ai sistemi di produzione biologica”.

Il descritto parametro di valutazione, che prevede l'attribuzione di n. 16 punti totali, si articola in plurimi sottocriteri, il primo dei quali riconosce l'assegnazione di n. 8 punti alle aziende che realizzino, alternativamente, uno dei seguenti 4 interventi:

a. “bioedilizia (realizzazione/riqualificazione di fabbricati destinati alle produzioni aziendali che aumentino l'efficienza energetica degli stessi oltre i limiti minimi fissati dalla normativa vigente”;

b. “introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre-investimento”;

c. “realizzazione di sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua”;

d. “impianti per la produzione di energia termica (caldaia a combustibile solido) che rispettano gli standard fissati dal Reg (UE) 1185/2015 (allegato II – almeno una condizione fra quelle previste ai punti 1 o 2) o dal Reg 1189/2015 (allegato II - almeno una condizione fra quelle previste dal punto 1)”.

**8) Investimenti strategici (max 16 punti)**

Descrizione	Modalità di attribuzione	Punteggio
Innovazione orientata alla sostenibilità ambientale con particolare riferimento all'impiego di tecniche di bioedilizia, alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed all'attenuazione dei cambiamenti climatici e il migliore uso della risorsa idrica nonché adesione ai sistemi di produzione biologica	Il punteggio è assegnato alle aziende che realizzano almeno uno dei seguenti investimenti: bioedilizia (realizzazione/riqualificazione di fabbricati destinati alle produzioni aziendali che aumentino l'efficienza energetica degli stessi oltre i limiti minimi fissati dalla normativa vigente), introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre-investimento, realizzazione di sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua, impianti per la produzione di energia termica (caldaia a combustibile solido) che rispettano gli standard fissati dal Reg (UE) 1185/2015 (allegato II - almeno una condizione fra quelle previste ai punti 1 o 2) o dal Reg 1189/2015 (allegato II - almeno una condizione fra quelle previste dal punto 1)	8

Orbene, la spesa di cui si discorre, rientra nell'ultima categoria di interventi sopra enucleati, e richiede quale unica condizione di ammissibilità, il rispetto degli standard fissati, alternativamente, dai Reg. (UE) nn. 1185/2015, ovvero 1189/2015.

Null'altro è richiesto.

Non è prescritta, invece, la dimostrazione che la caldaia è destinata a soddisfare il fabbisogno energetico aziendale pre-investimento.

Detta condizione, invero, è pretesa solo per l'ammissione della spesa del diverso ed autonomo intervento avente ad oggetto gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ovvero gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore.

b.6. Detta opzione ermeneutica, oltre che nel perspicuo testo del bando, trova conferma nella Circolare Prot. n. 305173 del 27/04/2017, a mezzo della quale l'Amministrazione dichiara che: *"...si ribadisce che a norma dell'art.14 del Reg. UE n.702/2014 del 26/06/2014 gli investimenti connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se "gli impianti di produzione soddisfano unicamente il fabbisogno energetico aziendale e la loro capacità produttiva non supera il fabbisogno medio combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola".*

b.7. La *ratio* del diverso trattamento che il bando di attuazione riserva agli impianti destinati alla produzione di energia elettrica, trova la sua spiegazione nell'art.14 del Reg. UE n.702/2014 del 26/06/2014, in parte richiamato nella suddetta circolare n. 305173 del 27/04/2017.

Detta disposizione, invero, nel dettare le condizioni per l'erogazione degli aiuti in favore delle aziende agricole, intende scongiurare che il finanziamento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si traduca in una duplicazione del vantaggio finanziario per il beneficiario. Quest'ultimo, infatti, laddove non fosse prevista la condizione della commisurazione dell'impianto ai bisogni aziendali, verrebbe a godere di un indebito vantaggio competitivo, siccome, per effetto del finanziamento dell'impianto, potrebbe vendere l'energia elettrica prodotta pressochè a costo zero in favore del gestore nazionale; con conseguente violazione della concorrenza, in danno delle imprese operanti nel settore della produzione di energia elettrica, che non godono dei benefici finanziari dell'azienda agricola.

Questa è la ragione per cui l'art. 14 del menzionato Reg. UE n.702/2014 stabilisce che: "La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale".

b.8. Individuata la ratio della normativa europea cui il bando di attuazione è uniformato, appare di tutta evidenza che la limitazione pretesa dall'Amministrazione, non può essere applicata agli impianti, quale quello che occupa, il quale produce – in modo esclusivo – energia termica destinata al riscaldamento dell'acqua.

Per quanto ovvio, infatti, l'acqua calda, diversamente dall'energia elettrica non ha un mercato: men che mai potrebbe essere ceduta a titolo oneroso a chicchessia!

b.9. Solo per scrupolo difensivo deve essere evidenziato, ancora, che contrariamente a quanto ritenuto dall'amministrazione regionale, la ricorrente, con riferimento al fabbisogno di energia elettrica, ha pure prodotto il quadro sinottico dei consumi energetici ante e post investimento, soddisfatti per mezzo di un impianto fotovoltaico della potenza di 1,6 KWp, per cui non è stato richiesto né l'attribuzione del punteggio, né il riconoscimento della spesa cui la ricorrente ha rinunciato nel corso dell'istruttoria (cfr. doc. n. 8.7 "Elaborati grafici progetto", pag.3).

In merito alla installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura si precisa che riguarda un impianto di piccole dimensioni, inferiore a Kw 3, e pertanto nel rispetto del DPR 13/02/2017 n. 31 .

I consumi attuali dell'azienda sono :

Apparecchiatura	Consumi Kwh	Funzionamento/ore	Tot.kW/giorno	giorni	Tot.kW/anno
illuminaz. interna	0,4	3	1,2	200	240
illuminaz. esterna	0,4	4	1,6	200	320
Tot. Cons.					560

L'impianto a farsi ha una potenza di picco pari a Kw 1,6 che mediamente produce, nella zona in cui verrà installato, tenuto conto dell'esposizione a sud e i fattori di ombreggiamento: 1,6 KWp X 1300 h/anno = 2.080 Kwh/anno, di cui 560 Kw per il consumo energetico ante ed i restanti 1.520 Kw per la maggiore energia richiesta dalle attrezzature previste inerenti il confezionamento e vendita della carne come si evince dalla successiva tabella.

Apparecchiatura	Consumi Kwh	Funzionamento/ore	Tot.kW/giorno	giorni	Tot.kW/anno
attrezzatura e confezionamento, locale vendita ed illuminazione esterna	1,69	5	8,45	180	1521
Tot. Cons.					1521

E pertanto il fabbisogno energetico ante e post verrà soddisfatto dall'impianto fotovoltaico di progetto.

b.10. È stato già rappresentato che – in riferimento agli impianti di sola energia termica, il bando prescrive il solo rispetto dei parametri individuati dalla

normativa eurounitaria richiamata dal bando (Reg. (UE) nn. 1185/2015, ovvero 1189/2015).

L'impianto candidato a finanziamento dalla sig.ra Vigorito è conforme ai parametri voluti dalla *lex specialis*.

Difatti, per quanto risulta dalla scheda tecnica la caldaia di che trattasi - ha un rendimento energetico pari al 90,2% ed una emissione di CO al 10% di O2, pari allo 0,009 %, sicchè ricorrono n. 2 condizioni previste al punto 1 ed al punto 2 dell'allegato II del Reg. (UE) 1185/2015, nonchè al punto 1 dell'allegato II del Reg. (UE) 1189/2015 (cfr. doc. 8.5.3 – Listino caldaia a combustibile solido, pag. 5).

b.II. Infine, con riferimento alla mancata attribuzione del punteggio, è del tutto incomprensibile il dubbio delle Regione, laddove afferma che “*Per quanto riguarda la riammissione del punteggio relativo al criterio di selezione n. 8) Investimenti strategici (punti 8) senza specificare, tra l'altro, per quale categoria di tale criterio si richiede l'attribuzione, né per quale motivazione, atteso che lo stesso prevede l'assegnazione di 8 punti per le seguenti tipologie...*”.

Diversamente dalle affermazioni dell'Amministrazione, risulta icasticamente dalla scheda di autovalutazione allegata alla domanda (doc. n. 8.II, pag. 2), che il punteggio di che trattasi, è stato richiesto per l'installazione di “Impianto caldaia a biomassa”, per quanto dichiarato, rientrante negli “Interventi strategici” di cui al punto 8 del bando.

8. Investimenti strategici (max 16 punti)			
Innovazione orientata alla sostenibilità ambientale con particolare riferimento all'impiego di tecniche di bioedilizia, alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed all'attenuazione dei cambiamenti climatici e il migliore uso della risorsa idrica nonché adesione ai sistemi di produzione biologica	8	8	Impianto caldaia a biomassa
Aziende che hanno presentato il documento Giustificativo per l'intera azienda o per l'incremento della quota biologica dell'azienda che hanno acquisito	8	8	Aziende con DG

Va rimarcato, invece, che la ricorrente, non ha mai richiesto l'attribuzione del medesimo punteggio (8 punti) per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, anch'esso rientrante tra i medesimi interventi strategici; è vero, invece, che, in riferimento a quest'ultimo impianto, la ricorrente aveva richiesto l'ammissione a

finanziamento della sola spesa cui, nel corso dell'istruttoria, ha rinunciato a mezzo nota dichiarazione del 12.12.2019 (doc. n. 12).

Palese, pertanto, l'errore di interpretazione del bando in cui l'Amministrazione è incorsa.

\*\*\* \*\*

C – SUL TAGLIO DELLA SPESA DI € 38.139,54 RICHIESTA IN RAGIONE DELL'ART. 16, PUN

TI 4, 5 E 6) E SULLA CONSEGUENTE DECURTAZIONE DI N. 5 PUNTI, RICHIESTI IN RAGIONE DEL SOTTOCRITERIO DI SELEZIONE DI CUI ALL'ART. II, PUNTO 5)

c.1 L'Ente resistente ha confermato il taglio della spesa di cui in rubrica richiesta per la ristrutturazione di un locale stoccaggio e deposito prodotti agricoli (carne) della superficie di mq 124,50, da cui è scaturito la decurtazione di 5 punti per l'“Incremento della redditività aziendale, in termini di reddito operativo, maggiore o uguale al 30%”.

E ciò, perché “la Regione, per la correzione di eventuali errori palesi, ha emanato la circolare n. 289436 del 09/05/2019, regolarmente pubblicata, dando un termine di 10 giorni per la richiesta di correzione. Orbene, come la stessa ricorrente afferma nelle controdeduzioni tale richiesta è stata inoltrata il 17 ottobre 2019, di gran lunga oltre il termine consentito. Pertanto, non processabile”.

c.2. In effetti, l'Amministrazione riconosce che si versa in un caso di errore palese, consistito nel fatto che la ricorrente ha inserito nel sottointervento “vendita” codice 0006 del modulo della domanda, l'intero importo delle opere murarie pari ad € 73.639,54, laddove in detta categoria avrebbe dovuto riportare la sola spesa relativa al locale punto vendita e degustazione pari ad € 35.500,00; la restante somma di € 38.139,54 doveva essere collocata nel sottointervento contraddistinto dalla voce “deposito”, siccome relativa alla ristrutturazione del locale destinato allo stoccaggio della carne



Reg.Campania-Servizio territoriale prov. Salerno	CUAA: VGRDLA96T58G793F
Bando: 9942 - PROGETTO INTEGRATO GIOVANI T.I. 4.1.2 E 6.1.1	DOMANDA: 84290124082

## Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno

Sezione 5.C		Intervento: 4.1.2-0002					
MESI DURATA INTERVENTO – a partire dalla data di concessione	36						
INTERVENTO CHE PREVEDE PREMI ANNUALI	NO	N° ANNUALITA' PREVISTE	0				
OPERAZIONE REALIZZATA NELLA REGIONE DI PRESENTAZIONE	SI						
IVA RENDICONTABILE ENTI PUBBLICI	NO	IVA RENDICONTABILE SOGGETTI PASSIVI	NO				
Sottointervento: 0006 LOCALI PER LA VENDITA DIRETTA							
Voce di Spesa		Spesa imponibile IVA esclusa (€)	Spesa imponibile di cui in economia (€)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)
Descrizione	Codice Voce di spesa	<b>Importi richiesti</b>					
COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, INCLUSO IL LEASING, O MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI	00001	73.639,54	0,00	7.363,95	81.003,49	36.819,77	50,00
	Iva Rendicontabile ammissibile	<b>Importi ammessi</b>					
	NO	35.500,00	0,00	3.550,00	39.050,00	17.750,00	50,00
Metodologia adottata per la verifica della ragionevolezza dei costi: <b>CONFRONTO TRA PREVENTIVI - REG. (UE) N. 1303/2013 ART. 67 COMMA 1 LETTERA A</b> (una delle metodologie previste e codificate)						Autore del controllo	
Motivazione differenza richiesto/ammissibile: comprende anche i lavori per la realizzazione di altre opere che non sono state indicate nell'appropriato sottointervento.						GERARDO D'AIUTOLO	

c.3. Tuttavia, è il caso di ribadire che l'erronea imputazione della spesa di cui si tratta, ha carattere meramente formale, siccome l'aliquota di sostegno previsto in riferimento ai due sottointerventi, è in entrambi i casi pari al 50%; donde, la diversa allocazione della voce di spesa non modifica, men che meno aggrava, l'impegno finanziario a carico dell'Amministrazione.

c.4. Ciononostante, la Regione ha ritenuto di non poter emendare detto "errore palese", siccome la richiesta di rettifica è stata inoltrata oltre il termine di 10 giorni fissato nella Circolare esplicativa n. 0289436 del 9.5.2019, emessa per ovviare a tali diffusi inconvenienti verificatisi, evidentemente, a causa dell'oscurità del bando di attuazione.

c.5. La motivazione addotta dall'Amministrazione è palesemente illegittima e contraria, sia al bando, che alla presupposta disciplina eurounitaria vigente in subiecta materia.

Al riguardo, giova riaffermare che l'istituto dell'errore palese ha fonte nell'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il quale testualmente dispone che: *Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi*

riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Detta disposizione è sostanzialmente riprodotta al punto 13.2.3. delle disposizioni generali approvate con il D.R.D. n. 97 13/04/2018 (parte integrante del bando di attuazione), il quale così recita: “Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente le domande di sostegno e/o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati”.

Orbene, alla luce della norma eurounitaria e alla disposizione del bando che la recepisce, è di palmare evidenza l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Amministrazione.

È dirimente osservare, infatti, che, tanto il Regolamento Europeo, quanto le disposizioni generali sopra richiamate, non subordinano il riconoscimento, e la conseguente correzione dell'errore palese, ad una istanza dell'interessato. Se, infatti, l'errore è palese (e nel caso che occupa lo è per espressa ammissione della Regione), l'Amministrazione ha il dovere di correggerlo d'ufficio, anche in mancanza di un'espressa istanza della parte richiedente, che versa in buona fede e, peraltro, potrebbe non essersi avveduta del rifiuto, neanche dopo la presentazione della domanda.

In tal senso va riaffermata la illegittimità della menzionata circolare (già gravata con il ricorso introduttivo), nella parte in cui subordina la rimozione dell'errore palese ad una istanza del privato e per di più, assoggettata ad un brevissimo, quanto irragionevole, termine ritenuto di carattere perentorio.

La circolare, d'altronde, per sua stessa definizione, è un provvedimento destinato ad esplicare effetti all'interno all'Amministrazione, e non anche nei confronti del terzo, a cui peraltro, nel caso di specie non risulta comunicata; né risulta alcuna pubblicazione sul BURC della Regione Campania.

In ogni caso, solo per scrupolo difensivo, si rileva che il termine fissato nella contestata circolare non è dichiarato espressamente perentorio.

In ragione di quanto sin qui argomentato, la ricorrente ha il diritto alla correzione dell'errore formale sopra descritto e, per l'effetto, a vedersi riconosciuta la somma di € 38.139,54, illegittimamente decurtata.

c.6. Al riconoscimento della spesa di che trattasi, consegue, altresì, il diritto della sig.ra Vigorito Adele a vedersi attribuiti 5 punti, richiesti in ragione del sottocriterio di selezione di cui all'art. 11, punto 5) del bando di attuazione, che premia l'azienda agricola, che, per effetto dei programmati investimenti, è in grado di conseguire un *“Incremento della redditività aziendale, in termini di reddito operativo, maggiore o uguale al 30%”*.

La decurtazione di detto punteggio, infatti, (cfr. check list doc. H, pag. 70), è stata disposta quale conseguenza immediata e diretta del taglio della spesa relativa alla realizzazione del locale deposito e stoccaggio della carne.

Orbene, la Commissione che ha riesaminato il progetto in data 3 marzo 2021 tace sul punto. Tuttavia nel precedente Verbale di Riesame del 12.6.2020 (doc. E, pag. 4, punto2), gravato con il ricorso introduttivo, la Commissione ha disposto il taglio del punteggio in quanto *“sono state ritenute ammissibili solo le spese di ristrutturazione del locale di vendita e non delle opere riguardanti il locale stoccaggio e confezionamento della carne”*;

È confermata, pertanto, anche la illegittimità della decurtazione del punteggio sopra illustrata.

\*\*\* \*\*

#### D – SUL TAGLIO DELLA SPESA DI € 25.205,71 RICHIESTA PER L'ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE DEL TERRENO –

La Regione ha pure confermato il taglio della spesa di cui in rubrica, siccome, ha osservato che *“...per quanto riguarda le spese relative alla vangatrice, fresatrice e frangizolle, nella richiesta di riesame si chiede di trasferire le relative somme dal sottointervento cod. 0005 – altre macchine e attrezzature per la realizzazione di produzione al sottointervento cod. 0010 – attrezzature lavorazione terreno. Si precisa che quanto richiesto non è possibile in quanto il sistema di gestione istruttorio delle domande di sostegno non prevede alcuna funzione per trasferire somme tra i vari sottointerventi”*.

Reg. Campania-Servizio territoriale prov. Salerno	CUAA: VGRDLA96T58G793F
Bando: 9942 - PROGETTO INTEGRATO GIOVANI T.I. 4.1.2 E 6.1.1	DOMANDA: 84250124082

## Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno

Voce di Spesa		Spesa imponibile IVA esclusa (€)	Spesa imponibile di cui in economia (€)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA in (€)	Contributo (€)	Alliquota di sostegno (%)
DESCRIZIONE							
00002							
ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE		78.493,83	0,00	17.268,64	95.762,47	70.644,45	90,00
Iva Rendicontabile ammissibile		Importi ammessi					
NO		53.288,12	0,00	11.723,39	65.011,51	47.959,31	90,00
Metodologia adottata per la verifica della ragionevolezza dei costi: CONFRONTO TRA PREVENTIVI - REG. (UE) N. 1303/2013 ART. 67 COMMA 1 LETTERA A (una delle metodologie previste e codificate)						Autore del controllo	
						GERARDO D'AIUTOLO	
Motivazione differenza richiesto/amMESSO: non ammissibili alcune attrezzature per codice sottointervento errato							

Anche in questo caso, al pari di quello precedente (punto C), si è trattato di un mero errore formale che non incide sul computo del contributo finanziario, siccome l'aliquota di sostegno prevista per l'acquisto delle attrezzature di carattere produttivo, ivi quelle destinate alla lavorazione della terra è pari al 90%.

Anche in questo caso, pertanto, ricorre un "errore palese", siccome riconosciuto dall'Amministrazione, sicchè la stessa aveva l'obbligo di correggerlo in applicazione del punto 13.2.3. delle disposizioni generali approvate con il D.R.D. n. 97/13/04/2018 (parte integrante del, bando di attuazione) e del richiamato art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Ovviamente, non potrebbe essere d'impedimento all'emendamento, la circostanza secondo cui il sistema di gestione istruttorio (verosimilmente informatico), impedirebbe di trasferire somme tra i vari sottointerventi. Tale limitazione di carattere tecnologico, infatti, non può ridondare a danno del privato. La Regione, invece, al verificarsi di tale evenienza avrebbe dovuto effettuare l'istruttoria con altra tecnologia, ovvero ricorrendo alla "classica" istruttoria cartacea. Conseguo il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la spesa di € 25.205,71.

\*\*\* \*\*

## E - SUL TAGLIO DELLE SPESE GENERALI

L'Amministrazione, infine, ha confermato anche la decurtazione delle spese generali.

L'accoglimento delle censure sin qui illustrate, comporterà il riconoscimento anche di detta voce di spesa che dovrà essere rideterminata secondo quanto previsto dal bando di attuazione, prendendo a base del calcolo, il maggiore importo della spesa ammissibile risultante dall'accoglimento del gravame.

**F - SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SULLA FINANZIABILITA' DELLA DOMANDA A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEI PUNTEGGI ILLEGITTIMAMENTE DETRATTI** – Per effetto della corretta valutazione della domanda, ovvero del riconoscimento dei punteggi – illegittimamente decurtati – la domanda della ricorrente sarebbe stata sicuramente finanziabile.

Il punteggio cui ha diritto la sig.ra Adele Vigorito è pari a 85 punti.

Ai fini della certa finanziabilità il punteggio soglia è 76.

Nella graduatoria regionale da ultimo adottata, la domanda per cui è ricorso risulta, invece, inserita tra le domande ammissibili ma non finanziabili con punteggio pari a 62 punti.

Una corretta valutazione della domanda avrebbe permesso alla ricorrente di collocarsi nell'elenco "B" e, per l'effetto, vedere il proprio progetto direttamente finanziato.

È il caso di evidenziare, infine, che la domanda della sig.ra Vigorito Adele rientrerebbe tra le domande finanziabili anche con il riconoscimento parziale di soli 14 punti, rispetto ai 23 oggetto di taglio.

Palese, pertanto, l'interesse a ricorrere da parte della ricorrente.

#### ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* è insito nella fondatezza dei motivi di gravame illustrati.

Sussiste, altresì, il presupposto del danno grave ed irreparabile.

L'illegittima e arbitraria decurtazione di ben 23 punti dal punteggio complessivo attribuito alla domanda di sostegno della ricorrente, ha ingiustamente precluso alla stessa la possibilità di essere inserita nell'elenco allegato B (delle "*domande ammissibili e finanziabili*") e, quindi, in tal modo, di ottenere, per effetto dei titoli di preferenza di cui gode, l'immediato finanziamento del suo progetto.

A causa del taglio del punteggio subito, infatti, la ricorrente si vede sopravanzare in graduatoria, con l'effetto di essere esclusa dal novero delle aziende ammissibili e finanziabili.

Al contrario, laddove fossero stati attribuiti i punti illegittimamente defalcati, la domanda della sig.ra Vigorito Adele sarebbe stata inclusa nell'elenco "B" tra quelle ammissibili e finanziabili.

Il danno è tanto più grave, ove si consideri che, da una parte, la ricorrente, per poter partecipare al bando ha dovuto insediarsi, provvedendo all'apertura della partita IVA e all'iscrizione presso la CCIAA; dall'altro, che la disciplina di settore, prevede l'ammissibilità a finanziamento di tutti gli investimenti effettuati successivamente alla pubblicazione del bando e non consente la partecipazione a bandi successivi ai giovani imprenditori agricoli che risultano già insediati.

In caso di pubblicazione di un bando successivo, infatti, la ricorrente non potrebbe partecipare, sia perché già insediata, sia perché i costi degli investimenti risulterebbero già sostenuti e, dunque, non ammissibili a finanziamento.

La preclusione sarebbe, cioè, definitiva ed irrimediabile.

In tale esatto contesto, si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'idonea misura cautelare che, nel contemperamento degli opposti interessi, preveda, quanto meno, l'accantonamento di una somma pari al finanziamento richiesto.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere i presenti motivi aggiunti in uno alla istanza di sospensione cautelare.

Con vittoria si spese e compenso professionale.

\*\*\* \*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dichiara che si tratta di rito per il quale il contributo dovuto è di € 650,00.

#### RICHIESTE ISTRUTTORIE

Si chiede farsi ordine all'Amministrazione resistente di produrre in Giudizio gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento per cui è ricorso.

Altavilla Silentina 14 aprile 2021

Avv. Michele Gallo